

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890

ROMA — SABATO 18 GENNAIO

NUM. 14

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale..... L.	3	17	33
id. a domicilio e in tutte le Regio.....	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.....	22	41	80
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti.....	23	41	79
Repubblica Argentina e Uruguay.....	25	43	83

Le associazioni deservono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — per il REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.

Per gli annunci propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0,25; per gli altri avvisi L. 0,30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e spazi di linea. Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 16, legge sulla tassa di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2777 (Serie 2.a). Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per cura della Tipografia delle Mantellate verrà in luce martedì prossimo un grosso volume contenente: la legge con la quale il Governo fu autorizzato a pubblicare il Codice penale — il decreto di approvazione del testo definitivo del Codice penale — il nuovo Codice penale — il decreto portante le disposizioni per l'attuazione del Codice stesso — la legge ed il regolamento sulla pubblica sicurezza — il decreto sulla mendicizia ed, in appendice, la relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale. E mentre sarà messo in commercio a L. 2,50, gli associati alla Gazzetta Ufficiale lo avranno per L. 2.

(Inviare richieste e vaglia alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Coeli in Roma).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Camera dei Deputati: Avviso — Leggi e decreti: Regio decreto numero MMMDOXXXII (Serie 3^a, parte supplementare), che approva il regolamento organico del R. Istituto Cesare Alfieri di Firenze, annesso al presente decreto — Errata-corrige — Ministero delle Finanze: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero di Grazia, Giustizia e del Culto: Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria — Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziaria — Disposizioni fatte nel personale dei notari — Direzione Generale del Debito Pubblico: Smarrimento di ricevuta — Concorsi — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso.

La Biblioteca della Camera dei Deputati, provvedendo direttamente, in principio di ogni anno, agli abbonamenti di periodici, riviste, effimeridi, ecc. ritiene come omaggio tutte le altre pubblicazioni che le sono dirette.

LEGGI E DECRETI

Il N. ~~REMI~~ ~~DOXXXII~~ (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 24 maggio 1888, col quale è eretta in Ente morale, colla denominazione di Regio Istituto Cesare Alfieri, la Scuola di scienze sociali istituita in Firenze col concorso della provincia, del comune e del signor senatore marchese Carlo Alfieri di Sostegno;

Veduto lo schema di regolamento organico approvato dalla Giunta municipale, e dalla Deputazione provinciale di Firenze, dal marchese Carlo Alfieri di Sostegno e dal Consiglio direttivo dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento organico del R. Istituto Cesare Alfieri di Firenze annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Regio Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri

REGOLAMENTO ORGANICO *discusso ed approvato dal Consiglio direttivo nelle adunanze del 22 e 23 aprile e 1 e 3 maggio 1889, dalla Deputazione provinciale nella seduta del 30 luglio 1889 e dalla Giunta municipale nel dì 18 settembre successivo.*

PARTE PRIMA.

TITOLO PRIMO.

Del Governo dell'Istituto.

Art. 1.

Il Governo del R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri è di competenza esclusiva del soprintendente e del Consiglio direttivo da lui presieduto.

Art. 2.

I membri del Consiglio direttivo di nomina della provincia o del comune di Firenze saranno eletti e rinnovati, col turno stabilito dall'art. 9 della convenzione del dì 16 aprile 1888, rispettivamente dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta municipale.

Art. 3.

La scadenza d'ufficio dei consiglieri, ai termini dell'art. 9 della convenzione, è determinata dall'anzianità.

Pel primo triennio si farà l'estrazione a sorte nel mese di maggio del terzo anno.

Art. 4.

La nomina dei consiglieri surrogati dovrà avvenire non più tardi del mese di settembre.

I consiglieri eletti entrano in carica col 1° novembre successivo.

Il soprintendente darà comunicazione alla provincia e al comune delle nomine che spettano al marchese Alfieri od ai suoi eredi, o la Deputazione provinciale e la Giunta comunale gli comunicheranno alla lor volta quelle da loro compiute.

Art. 5.

Quando per qualsivoglia causa venga a cessare d'ufficio un consigliere prima della scadenza, colui che è chiamato a surrogarlo rimane in ufficio quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

TITOLO SECONDO.

Del Soprintendente.

Art. 6.

Il soprintendente esercita l'alta sorveglianza sull'Istituto, perciò che tocca all'insegnante, e alla disciplina, e regge, col concorso del Consiglio direttivo, l'amministrazione dell'Istituto.

Art. 7.

Mancando il soprintendente od un suo delegato, ne fa le veci il membro del Consiglio direttivo più anziano di nomina, e, a parità di nomina, il più anziano di età.

Art. 8.

Il soprintendente può intervenire a tutte le adunanze del collegio degli insegnanti.

Art. 9.

È in facoltà del soprintendente di visitare le scuole, assistere alle lezioni, alle esercitazioni ed agli esami.

Art. 10.

Nel mese di dicembre il soprintendente sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo, una speciale relazione sulle condizioni economiche e didattiche dell'Istituto nell'anno scolastico precedente.

Questa relazione verrà inviata col bilancio consuntivo alla provincia ed al comune.

Art. 11.

Il soprintendente può, in caso d'impedimento, delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno dei consiglieri.

TITOLO TERZO.

Del Consiglio direttivo.

Art. 12.

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Istituto, nonchè le spese straordinarie e impreviste;
- b) deliberare sull'impiego dei capitali;
- c) provvedere per mezzo del consigliere economo all'esazione delle rendite dell'Istituto;
- d) formare il ruolo organico degli insegnanti, degli impiegati e degli inservienti, determinando gli stipendi e i salari;
- e) stabilire la misura degli assegni variabili dovuti agli insegnanti, secondo il presente regolamento e il modo di corrisponderli;
- f) deliberare sulle proposte del Collegio degli insegnanti, del soprintendente e del consigliere economo;
- g) approvare la nomina e la conferma del direttore;
- h) approvare i regolamenti interni dell'Istituto;
- i) e in generale prender tutte le deliberazioni che si riferiscono al governo dell'Istituto, che non siano da speciali disposizioni del presente regolamento attribuite esclusivamente al Collegio degli insegnanti al soprintendente e al direttore.

Art. 13.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria almeno due volte l'anno:

- a) nel mese di maggio, per preparare il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- b) nel mese di dicembre per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 14.

Lo schema del bilancio preventivo sarà comunicato dal soprintendente al Collegio degli insegnanti almeno 15 giorni prima della seduta del Consiglio direttivo, affinché il Collegio stesso possa presentare al soprintendente le sue osservazioni e proposte per la erogazione a scopo d'insegnamento delle somme disponibili. Sarà trasmessa allo stesso Collegio copia del conto consuntivo.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo si aduna in seduta straordinaria ogni qualvolta il soprintendente creda di convocarlo, o due membri ne facciano domanda.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo, per mezzo del soprintendente, invita il direttore della scuola di scienze sociali ad assistere con voto consultivo a quelle adunanze nelle quali si tratti di materie disciplinari o didattiche o delle norme che riguardano il personale insegnante.

Art. 17.

Le sedute del Consiglio direttivo non sono valide se non interviene la metà almeno dei consiglieri, non compreso il soprintendente o chi ne fa le veci, e non computando i posti che per qualsivoglia causa fossero vacanti, quando tali vacanze non siano maggiori di tre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità ha doppio voto il soprintendente.

Art. 18.

Il consiglio direttivo nomina il suo segretario e ne determina lo stipendio in base ai compensi concessi ai professori reggenti.

TITOLO QUARTO.

Del consigliere economo e del Bilancio.

Art. 19.

Il consigliere economo è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno; dura in ufficio per due anni, ma può essere confermato.

Esso:

- a) compila gli schemi dei bilanci;
- b) provvede alle riscossioni ed ai pagamenti approvati dal Consiglio direttivo col bilancio o con speciali deliberazioni;
- c) propone, d'accordo col soprintendente, al Consiglio il bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto;

d) fornisce al cancelliere una somma non superiore a lire 300 (Trecento) per le minute spese, a meno che non venga altrimenti deliberato dal Consiglio direttivo, e invigila all'impiego di questa somma;

e) rilascia i mandati di entrata e di uscita.

Art. 20.

Nessun mandato a nome dell'Istituto sarà ritenuto valido senza la firma del consiglio economico, e se contempla una spesa non iscritta in bilancio senza la menzione della relativa deliberazione del Consiglio.

Art. 21.

La parte attiva del bilancio ordinario si compone:

a) dei redditi patrimoniali dell'Istituto;

b) delle somme dovute dal Comune e dalla Provincia in esecuzione degli oneri assunti con gli art. 4, 5 e 7 della Convenzione 16 aprile 1888;

c) del prodotto (a calcolo) delle tasse scolastiche.

Art. 22.

Nella parte passiva del bilancio ordinario devono essere compresi:

a) gli stipendi degli impiegati ed i salari degli inservienti;

b) gli emolumenti del personale insegnante tanto per la parte fissa degli stipendi, quanto (a calcolo) per gli assegni variabili spettanti al medesimo secondo le deliberazioni del Consiglio;

c) le spese di Segreteria, di Cancelleria e di materiale.

TITOLO QUINTO.

Del segretario.

Art. 23.

Segretario del Consiglio direttivo:

a) tiene sotto gli ordini del soprintendente la corrispondenza;

b) compila il processo verbale delle sedute del Consiglio stesso, indicando solo i punti principali della discussione, ed il numero dei voti resti in favore e contro ogni proposta;

c) trascrive in speciale protocollo tutte le deliberazioni del Consiglio;

d) dà esecuzione agli ordini del soprintendente.

Art. 24.

Tutti gli atti o lettere ricevuti o spediti dal Consiglio stesso saranno registrati e conservati autentici se ricevuti, in copia se spediti.

Art. 25.

Ogni atto del Consiglio, oltre la firma del soprintendente o del suo delegato, dovrà essere controfirmato dal segretario.

PARTE SECONDA

TITOLO SESTO.

Degli insegnanti.

Art. 26.

Gli insegnanti nell'Istituto sono:

Professori titolari;

Reggenti;

Incaricati;

Supplenti;

Aggiunti.

Art. 27.

Alla nomina di professori titolari e reggenti si procede osservate le norme seguenti:

I. Il collegio degli insegnanti riunito in assemblea fa la sua proposta al soprintendente per mezzo del direttore.

II. La proposta può farsi:

a) prescindendo dal concorso e designando persona che per opere pubblicate o per insegnamenti professati abbia acquistata fama di singolare perizia nelle materie che sarebbe chiamata ad insegnare;

b) per concorso per titoli pari a quelli degli insegnamenti congeneri nelle università del Regno.

III. Il soprintendente ricevuta dal direttore la proposta, e assunte le informazioni del candidato, convoca in assemblea il Consiglio di-

rettivo in unione a sette fra gli insegnanti, eletti dal collegio degli insegnanti stessi anno per anno ai termini dell'art. 39.

L'assemblea procede a deliberare sulla proposta.

Per la nomina si richiede la maggioranza dei voti.

L'assemblea è validamente costituita quando sieno presenti cinque fra i membri del Consiglio direttivo, compreso il soprintendente, e cinque degli eletti dal collegio degli insegnanti.

IV. Se la proposta non consegue la maggioranza il soprintendente invita per mezzo del direttore, il collegio degli insegnanti a presentare altro candidato.

Sulla seconda proposta si procede ai termini del n. III del presente articolo; ma verificandosi parità di voti il soprintendente avrà doppio voto.

V. Sarà in facoltà dell'assemblea, cui spetta la nomina, in caso di concorso per titoli e a parità di titoli fra i concorrenti di assoggettare i candidati, per i quali ricorre tal parità, ad un esperimento teorico-pratico nell'insegnamento cui aspirano in presenza dell'assemblea stessa.

In tal caso la deliberazione definitiva sarà presa dopo esaurito lo esperimento.

Art. 28.

La nomina dovrà essere approvata con decreto del ministro della Istruzione pubblica.

Ove questi giudicasse non poterle approvare, si procederà ad una nuova elezione, secondo le norme stabilite nell'articolo precedente.

Per i professori ordinari di una Università che sieno nominati secondo le norme del precedente articolo ad un insegnamento nella stessa materia o in materie affini nel R. Istituto non occorre l'approvazione del ministro.

Art. 29.

Per conseguire la nomina a professore titolare occorre aver insegnato nella materia o come professore ordinario in una delle Università del Regno, o per due anni come professore straordinario in una delle Università medesime o come reggente nel R. Istituto.

Per essere nominati professori reggenti si richiede lo aver insegnato nella materia almeno per un anno in qualità di professore straordinario in una Università, o almeno per due anni come libero docente o incaricato in una Università o nel R. Istituto.

Art. 30.

Gli incaricati, i supplenti e gli aggiunti sono proposti dal Collegio ed approvati dal Consiglio direttivo.

Art. 31.

Possono essere nominati incaricati, o supplenti soltanto coloro che abbiano conseguito la libera docenza nella rispettiva materia e aggiunti soltanto coloro che siano forniti della laurea universitaria o del diploma dell'Istituto. I supplenti sono nominati per un tempo non maggiore di un anno scolastico e possono essere confermati per un altro anno, quando sieno proposti dal Collegio degli insegnanti a maggioranza di due terzi dei voti.

Art. 32.

Gli insegnanti, accettando l'ufficio, si sottopongono per questo solo fatto a tutti i regolamenti che governano e governeranno l'Istituto.

Art. 33.

Ove un insegnante siasi dimostrato incapace all'ufficio o per causa sopravvenuta non possa sostenerlo, ovvero non l'adempia in conformità delle norme che governano e governeranno l'Istituto, il soprintendente inviterà, per mezzo del direttore, il Collegio degli insegnanti ad emettere il suo parere sulla sospensione o remozione dell'insegnante stesso.

Il collegio dovrà esprimere a maggioranza il suo voto con relazione motivata.

Il soprintendente, ricevuta la relazione, se con questa si proponga la sospensione o la remozione, ne darà avviso all'insegnante, cui saranno concessi quindici giorni per presentare in scritto le sue difese.

Il soprintendente convocherà l'assemblea di che al n. III dell'articolo 27, e questa, presa cognizione della relazione del collegio e delle

difese scritte dall'insegnante, e udito, ove esso ne faccia richiesta, delibererà.

Se la deliberazione è favorevole alla sospensione o alla remozione sarà comunicata al Ministero della Istruzione pubblica e diverrà definitiva quando entro quindici giorni non sia da questo annullata per inosservanza delle forme prescritte dal presente articolo e dall'articolo 27 n. III.

Art. 34.

Qualora un insegnante accetti un'ufficio pubblico che includa necessità di assenze frequenti dalla scuola, proporrà per il primo anno, un supplente, il quale dovrà essere approvato secondo le norme prescritte dagli articoli 30 e 31.

Quando, dopo due avvertimenti dati, il primo dal direttore a nome del collegio, ed il secondo dal soprintendente, le assenze continuassero dopo il primo anno, la cattedra sarà dichiarata vacante, e si provvederà alla vacanza nelle forme ordinarie prescritte nel presente regolamento.

Art. 35.

Il numero dei professori titolari dell'istituto è completo quando raggiunge il terzo degli insegnanti che leggono in esso come reggenti od incaricati da più di tre anni.

Nel computo di detto terzo non si tiene conto dei professori di Università, i quali godono le prerogative dei titolari, ma non possono essere compresi nel ruolo organico.

I reggenti non possono oltrepassare la metà, nè essere meno di un terzo del Collegio degli insegnanti.

I professori titolari e reggenti possono essere incaricati di un insegnamento, oltre il proprio.

Gli incaricati possono essere anche supplenti od aggiunti ad un altro insegnamento oltre quello ad essi affidato, se hanno le condizioni richieste dagli articoli 30 e 31.

Art. 36.

Gli insegnanti godranno di uno stipendio fisso che sarà stabilito dal ruolo organico da formarsi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo determinerà ancora a quali categorie di insegnanti saranno corrisposti assegni variabili.

Questi assegni saranno, quanto alla misura, stabiliti dal Consiglio direttivo anno per anno, sentito il Collegio degli insegnanti; e quanto al modo di corrispondere il Consiglio stesso determinerà se debban consistere in un supplemento di stipendio, ovvero in una compartecipazione ai proventi delle tasse scolastiche.

TITOLO SETTIMO.

Del Collegio degli insegnanti.

Art. 37.

I professori titolari o reggenti, nonchè gli incaricati che come tali insegnano da due anni nell'istituto, costituiscono il Collegio degli insegnanti.

Art. 38.

Il Collegio degli insegnanti dovrà, al riaprirsi dell'anno scolastico, riunirsi in assemblea per eleggere i sette membri del medesimo, ai quali sono, in unione al Consiglio direttivo, affidate le attribuzioni di che nel presente regolamento.

Art. 39.

Spetta al Collegio di prendere tutte le deliberazioni che riguardano l'insegnamento e la disciplina scolastica, comprese le penalità di cui siano possibili gli insegnanti, gli alunni, gli impiegati e gli inservienti della scuola e di formare i regolamenti che all'una ed all'altra materia si riferiscono, salva per questi ultimi l'approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 40.

Il Collegio può emettere pareri, o fare proposte per la erogazione a scopo d'insegnamento delle somme disponibili in bilancio.

Art. 41.

Gli insegnanti che non fanno parte del Collegio e che hanno meno di due anni di esercizio nell'istituto, possono assistere con voto con

sultivo alle adunanze del collegio medesimo. Hanno per altro voto deliberativo, quando la deliberazione verta sulla materia del rispettivo insegnamento.

Ad eccezione degli incaricati, dei supplenti per il primo anno, e degli aggiunti tutti gli insegnanti concorrono alla elezione del Direttore ed alla votazione per la sua conferma.

TITOLO OTTAVO.

Del Direttore.

Art. 42.

A capo del Collegio è un direttore che, sotto l'alta vigilanza del soprintendente provvede all'immediato governo didattico e disciplinare dell'istituto, coadiuvato nella parte disciplinare dagli assessori della direzione.

Al direttore è concessa una indennità.

Art. 43.

Il direttore è eletto, ai termini dell'art. 42 dal collegio degli insegnanti per un biennio e può essere riconfermato.

Tanto la elezione quanto la conferma si faranno a schede segrete, sotto pena di nullità. Per esse si richiede la maggioranza di due terzi dei voti del collegio.

La nomina e la conferma dovranno essere approvate dal Consiglio direttivo.

Art. 44.

Il direttore rappresenta il collegio degli insegnanti nelle sue relazioni col soprintendente o coi terzi.

Quando il direttore è legittimamente impedito, lo sostituisce nella presidenza o nella rappresentanza del collegio il professore decano di nomina ed, a parità, il decano di età.

Art. 45.

Il direttore:

- a) convoca il collegio degli insegnanti e lo presiede;
- b) veglia alla esecuzione degli orari e dei programmi d'insegnamento per parte dei professori ed occorrendo li richiama all'osservanza dei doveri del loro ufficio;
- c) interviene alle sedute del Consiglio direttivo a norma dell'articolo 16;
- d) firma tutti gli atti relativi al Governo didattico e disciplinare dell'istituto, che non sieno di competenza del soprintendente ed autentica i certificati e diplomi rilasciati dall'istituto;
- e) trasmette alla segreteria del Consiglio le deliberazioni del collegio che hanno bisogno di approvazione;
- f) visita le scuole, assiste, quando lo creda, alle lezioni;
- g) sorveglia la condotta degli studenti e prende tutte le misure disciplinari che li riguardano;
- h) propone al collegio degli insegnanti i provvedimenti atti a migliorare l'indirizzo pedagogico e disciplinare;
- i) al termine di ogni anno scolastico fa al soprintendente una particolareggiata relazione sull'andamento pedagogico e disciplinare dell'istituto e, prima di trasmettergliela, la comunica in speciale adunanza al Collegio degli insegnanti per l'approvazione;
- l) ordina nei limiti delle sue facoltà le spese minute dell'istituto, verifica i conti delle medesime, appone il visto alle note del cancelliere per l'erogazione del fondo di che all'art. 19, lett. d);
- m) propone al Consiglio direttivo la nomina degli impiegati o degli inservienti e ne distribuisce il servizio;
- n) invigila affinchè i registri dell'istituto sieno tenuti in buon ordine;
- o) prende tutte le disposizioni urgenti che sieno necessarie per il buon andamento dell'istituto, salvo a riferirne entro tre giorni al soprintendente od al Collegio, secondo i casi.

TITOLO NONO.

Degli assessori.

Art. 46.

Il soprintendente, udito il parere del direttore, nomina ogni anno e può confermare d'anno in anno, fra i professori titolari o reggenti due assessori alla direzione. Essi ricevono una indennità.

Art. 47.

Gli assessori assistono il direttore nell'esercizio del suo ufficio per ciò che riguarda la disciplina degli alunni e l'ordine del servizio interno e lo coadiuvano più specialmente nel regolare, d'accordo cogli insegnanti delle rispettive materie, ciò che concerne le esercitazioni orali ed i lavori scritti.

Art. 48.

A proposta del collegio degli insegnanti, approvata dal soprintendente, gli assessori possono essere incaricati di un insegnamento temporaneo, o complementare, senza che ciò dia loro diritto ad un aumento d'indennità di che all'art. 46.

Art. 49.

In caso d'impedimento del direttore nell'esercizio delle sue funzioni, per tutto ciò che non sia tassativamente attribuito dai regolamenti al decano del collegio, egli è sostituito dall'assessore anziano.

Questa anzianità è determinata dal grado, od a parità di grado, dalla data della nomina nell'Istituto.

TITOLO DECIMO.
Del cancelliere.

Art. 50.

Il collegio degli insegnanti ha un cancelliere, nominato dal soprintendente a proposta del collegio stesso. È retribuito con stipendio fisso e con assegno variabile.

Art. 51.

Il cancelliere dipende dal direttore, dal collegio degli insegnanti e dal consigliere economo.

Esercita le attribuzioni che gli sono affidate dai regolamenti interni della scuola e dal Collegio e sorveglia il personale subalterno.

Provvede alle spese minime col fondo di che all'art. 19, lettera d e le giustifica mediante note, fatture e documenti, che, oltre la sua firma, porteranno il visto del Direttore.

TITOLO UNDICESIMO.
Degli alunni.

Art. 52.

Per essere iscritti come alunni nell'Istituto occorre avere conseguita la licenza liceale.

Potranno anche essere iscritti come alunni coloro che abbiano compiuto il 18 anno di età e riescano approvati dall'Istituto in un esame di idoneità per lo studio delle scienze sociali, equipollente alla licenza stessa.

Art. 53.

In seguito alla regolare iscrizione gli alunni sono tenuti all'osservanza di tutte le norme didattiche e disciplinari dell'Istituto.

Art. 54.

L'Istituto rilascerà un diploma in scienze sociali agli alunni che, terminati i corsi, avranno sostenuto l'esame finale e fatta e discussa una tesi, secondo le norme determinate dal regolamento, conseguendo in quello e in questa l'approvazione.

Art. 55.

Saranno regolate con norme speciali, proposte dal Collegio degli insegnanti ed approvate dal Consiglio direttivo, l'ammissione ai corsi dell'Istituto ed il conferimento del suo diploma ai Laureati delle Università Italiane in Giurisprudenza od in Filosofia e Lettere ed a coloro che siano forniti di titoli equipollenti.

TITOLO DODICESIMO.
Della Scuola di Giurisprudenza.

Art. 56.

La Scuola di Giurisprudenza fiorentina mantenendo la propria autonomia ed indipendenza, è regolata dalla Legge sul notariato del 25 luglio 1875, N. 2788 della convenzione del 16 aprile 1888 non che dalle vigenti disposizioni le quali avranno tutta la durata della convenzione stessa.

Art. 57.

Per il governo della Scuola di Giurisprudenza sono applicabili le disposizioni del presente regolamento salve le seguenti modificazioni.

a) La proposta per la nomina dei professori potrà anche farsi a forma dell'art. 27 ma dovrà essere accompagnata al Ministero della pubblica istruzione da parere della deputazione provinciale e dalla Giunta comunale di Firenze;

b) Le deliberazioni di che negli articoli 30 e 33 saranno comunicate alla deputazione provinciale e dalla Giunta comunale;

c) Le adunanze del Consiglio direttivo di che nell'art. 15, potranno essere provocate anche dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale.

TITOLO TREDICESIMO
Disposizioni generali e transitorie.

Art. 58.

L'anno scolastico comincia il 1° novembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

L'anno economico ha principio il 1° novembre e termina col 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 59.

Le modificazioni al presente regolamento organico potranno essere proposte:

a) dal soprintendente;

b) da tre consiglieri;

c) dal direttore col consenso di un terzo almeno dei membri del collegio degli insegnanti.

Le proposte di modificazione sono sottoposte all'assemblea di che al n. III dell'art. 27, e quando sono da questa assentite alla maggioranza dei due terzi dei votanti, saranno presentate per la rispettiva approvazione alla deputazione provinciale, alla Giunta comunale ed al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 60.

L'aumento delle tasse scolastiche non potrà aver luogo, che per deliberazione dell'assemblea di che al n. III dell'articolo 27 a proposta del soprintendente, e col parere conforme del consigliere economo.

Art. 61.

I regolamenti in vigore nella scuola di scienze sociali contribuiranno ad essere conservati fino a che non sia provveduto altrimenti, e in quanto non siano contrari al presente regolamento. Peraltro detti regolamenti saranno, entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio direttivo, al quale il Collegio degli insegnanti, per mezzo del direttore, li trasmetterà colla sua proposta.

Art. 62.

I programmi, tanto generali che speciali, che determinano le materie di ciascun insegnamento, ed i manifesti annuali del R. Istituto Cesare Alfieri, saranno compilati dal collegio degli insegnanti e proposti dal soprintendente all'approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 63.

Oltre alla esclusione, portata dal comma A dell'art. 18 della Convenzione 16 aprile 1888, della laurea in legge e di diplomi per la professione di avvocato e per la carriera della magistratura giudiziaria, se venissero ammesse altre scuole ed altre sezioni e scuole avranno separata amministrazione, e non potranno in nessun caso modificare per i loro fini le condizioni dell'Istituto.

Art. 64.

Al termini dell'art. 10 della convenzione 16 aprile 1888 gli attuali professori ordinari della scuola di scienze sociali, il cui insegnamento duri da tre anni almeno, sono dichiarati titolari dell'Istituto con deroghe per essi agli articoli 26, 27, 28 ed al disposto dell'art. 35 riguardo alla proporzione dei titolari nel ruolo del Collegio.

Art. 65.

L'attuale segretario della scuola di scienze sociali fruirà come cancelliere del R. Istituto Cesare Alfieri dei vantaggi assicurati dall'arti-

colo 10 della Convenzione 16 aprile 1888 ai professori ordinari e straordinari della scuola stessa.

Anche il personale subalterno della Scuola di scienze sociali, salvo il caso di demerito o di sopraggiunta incapacità, passerà alla dipendenza dell'Istituto.

Art. 66.

Nulla è innovato rispetto agli attuali professori ed insegnanti della Scuola di Giurisprudenza, ai quali, in quanto loro spettano, sono assicurati i vantaggi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 67.

Nel caso previsto dal comma D dell'art. 16 della convenzione 16 aprile 1888, sarà modificato il presente Regolamento, ma in tale evento per approvare le modificazioni non si richiederà la maggioranza prescritta dall'art. 59. Non potrà per altro in qualsiasi modo essere alterato il metodo didattico che dà carattere speciale all'insegnamento dell'Istituto.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Essendosi riscontrate alcune trasposizioni od omissioni in parecchi articoli del *Regolamento sulle aspettative di disponibilità e collocamento a riposo degli agenti diplomatici, e consolari*, pubblicato, col relativo R. decreto 29 novembre 1889, N. 6581, in questa *Gazzetta Ufficiale* 9 corrente gennaio, N. 6, si pubblicano corretti, in conformità del testo ufficiale, i sovraddetti articoli del citato Regolamento.

Art. 16.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato come utile per metà per il conseguimento della pensione.

Nella liquidazione della pensione pel computo del triennio di cui all'art. 14 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, si prenderà per base lo stipendio di cui il funzionario godeva prima di essere collocato in aspettativa.

Sull'assegno concesso agli impiegati in aspettativa per motivi di salute sarà fatta la ritenuta stabilita per la pensione.

Art. 23.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato per il conseguimento della pensione.

Nella liquidazione della pensione, pel compenso del triennio di cui all'art. 14 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, si prenderà per base lo stipendio di cui il funzionario godeva prima di essere collocato in aspettativa.

Art. 43.

La disponibilità non potrà durare oltre due anni.

Questo periodo è perentorio: esso non può essere prorogato, nemmeno nel caso che l'impiegato presti temporaneamente servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato.

Art. 50.

Nella liquidazione delle pensioni d'un agente diplomatico o consolare in disponibilità pel computo del triennio di cui all'art. 14 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sarà tolto a base lo stipendio di cui esso godeva prima di essere collocato in disponibilità.

NOMINE. PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:

Con decreti in data dal 22 dicembre 1889 al 4 gennaio 1890:

Fuchs Enrico, ufficiale d'ordine di 1^a classe nelle Intendenze di finanza, collocato in aspettativa per motivi di salute o per tre mesi, a datare dal 1° dicembre 1889;

Onofri Priamo, archivista di 3^a classe id., id. id. id. id., dal 20 dicembre 1889;

Mezzacapo Francesco, ufficiale alle scritture di 1^a classe nelle dogane, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, a datare dal 1° gennaio 1890.

Grà Luigi, ingegnere di 1^a classe nel corpo tecnico del catasto, nominato ispettore catastale di 3^a classe;

Ricci Alessandro, ufficiale alle scritture di 3^a classe nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, in aspettativa per motivi di salute, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per sei mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 1890;

Chizzari cav. Alessandro, intendente di finanza di 2^a classe a Verona, trasferito a Catania;

De Maria comm. Ferdinando, id. id. a Benevento, id. a Caltanissetta;

Redaelli cav. Pietro, id. id. reggente a Caltanissetta, id. id. a Messina;

Giammarino dott. Francesco, vice segretario amministrativo di 3^a classe, nell'Intendenza di Finanza di Potenza, trasferito presso quella di Bari;

Storani dott. Antonio, id. id. id. id. di Macerata, id. id. a Roma;

Vitali dott. Torquato id. id. id. id. di Massa, id. id. di Macerata;

Righetto Tancredi, id. id. id. id. di Piacenza, id. id. di Torino;

Berta dott. Federico, id. id. id. id. di Potenza, id. id. di Piacenza;

Rizzoli Ugo, id. id. id. id. di Girgenti, id. id. di Vicenza.

Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:

Con decreto ministeriale del 31 dicembre 1889:

A Panato Lazzaro, pretore del mandamento di Pollinara, provvisto dell'annuo stipendio di lire 2500 dal 1° luglio 1884, il quale però col 1° gennaio 1890 avrebbe compiuto un sessennio del precedente stipendio di lire 2400, è aumentato lo stipendio a lire 2640 dal detto 1° gennaio 1890.

Con RR. decreti del 9 gennaio 1890:

Polemondo-Chiala cav. Cesare, vice presidente del Tribunale civile e penale di Teramo, è nominato presidente del Tribunale civile e penale di Potenza, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Dragonetti Giovanni, vice presidente del Tribunale civile e penale di Cosenza, è tramutato a Teramo.

Perretti Domenico, giudice del Tribunale civile e penale di Cosenza, con l'incarico dell'istruzione dei processi penali, è nominato vice presidente dello stesso Tribunale civile e penale di Cosenza, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Sperotto Carlo, giudice del Tribunale civile e penale di Vicenza, è nominato vice presidente del Tribunale civile e penale di Roma, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Vacchelli Pietro, giudice del Tribunale civile e penale di Cuneo, è incaricato ivi dell'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Galluppi Felice, giudice del Tribunale civile e penale di Bari, è applicato ivi all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Cavadini Pietro, pretore del 3° mandamento di Venezia, è nominato giudice del Tribunale civile e penale di Frosinone, con l'annuo stipendio di lire 3000, ed è applicato temporaneamente all'ufficio d'istruzione penale presso il Tribunale di Girgenti, con l'annua indennità di lire 400.

Cimorelli Luigi, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e penale di Bobbio, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute per due mesi dal 5 gennaio 1890.

Caggiano cav. Silvio, pretore del mandamento di Mottola, è tramutato al mandamento di Ugento, lasciandosi quello di Fordongianus vacante per l'aspettativa del pretore Sole Gennaro.

Angeloni Raffaele, pretore del mandamento di Ascoli-Piceno, è tramutato al mandamento di Macerata.

Tardioli Francesco, pretore del mandamento di Arquata del Tronto, è tramutato al mandamento di Santa Vittoria in Matenano.

Mancini Francesco, pretore del mandamento di Terni, è tramutato al mandamento di Ascoli-Piceno.

Tempestini Livio, pretore del mandamento di Montecarotto, è tramutato al mandamento di Terni.

Morgavi Pietro, pretore del mandamento di Magliano Sabina, è tramutato al mandamento di Montecarotto.

Ragazzoni Alessandro, pretore del mandamento di Rivoli, è tramutato al mandamento di Giaveno.

Lumia Filippo, pretore del mandamento di Latronico, è tramutato al mandamento di Basilece.

Tolva Donatangelo, pretore del mandamento di Basilece, è tramutato al mandamento di Pontecorvo.

De Angelis Pietro, pretore del mandamento di Andora, è tramutato al mandamento di Mercato San Soverino.

Piccirilli Carlo, pretore del mandamento di Arpino, è tramutato al mandamento di Calvano.

Lomonaco Giuseppe, pretore del mandamento di Camerota, è tramutato al mandamento di Arpino.

Boggiani Achille, pretore del mandamento di San Damiano Macra, è tramutato al mandamento di Garlasco.

Aliberti Gabriele, pretore del mandamento di Pescocostanzo, è tramutato al mandamento di Cornegliano d'Alba.

Baccini Diomede, pretore del mandamento di San Pier d'Arena, è tramutato al mandamento Maddalena di Genova.

Giannini Emilio, pretore del mandamento di Voltri, è tramutato al mandamento di San Pier d'Arena.

Rapallo Luigi, pretore del mandamento di Campoligure, è tramutato al mandamento di Voltri.

Invernizzi Ignazio, pretore già titolare del mandamento di Spello, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni dal 17 ottobre 1889 con Regio decreto del 7 novembre ultimo scorso, è richiamato in servizio dal 1° novembre 1889 ed è destinato al mandamento di Montalto Marche.

Anzalone Antonio, uditore in temporanea missione di vice pretore presso il mandamento di Lipari, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Cefalù, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Dominedò Giovanni, uditore applicato alla R. procura presso il Tribunale civile e penale di Roma, è tramutato alla R. procura presso il Tribunale civile e penale di Velletri, ed è destinato in temporanea missione di vice pretore al 2° mandamento di Roma con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Madia Agostino, vice pretore in temporanea missione presso il 2° mandamento di Roma colla mensile indennità di lire 100, è tramutato al mandamento di Castelbaronia, coll'incarico di reggere l'ufficio durante l'aspettativa del titolare.

Pandolfo Gaetano, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Siracusa.

Con ministeriale decreto dell'11 gennaio 1890:

Al vice pretore Savini Riccardo, destinato in temporanea missione presso il mandamento di Spilimbergo, è assegnata la mensile indennità di lire 100, dal 1° dicembre 1889.

Con decreto ministeriale del 12 gennaio 1890
Demuro Gavino, uditore presso il Tribunale civile e penale di Cagliari, è tramutato a Sassari.

Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:

Con Regi decreti del 9 gennaio 1890:

Morano Giovanni, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Vercelli, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera b, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° febbraio 1890, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Grassini Giuseppa, cancelliere della pretura di Auronzo, è tramutato alla pretura di Valstagna, a sua domanda.

Amadini Cirillo, cancelliere della pretura di Ostiglia, è tramutato alla pretura di Casalmaggiore, a sua domanda.

Coni Manis Giuseppe, cancelliere della pretura di Benetutti, è tramutato alla pretura di Sinoxis.

Marica Giuseppa, cancelliere della pretura di Siniscola, è tramutato alla pretura di Sanluri, a sua domanda.

Perdomi Giovanni, vice cancelliere della pretura di Ostiglia, è nominato cancelliere della stessa pretura di Ostiglia, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio.

Corda Giacomo, sostituto segretario della R. procura presso il Tribunale civile e penale di Cagliari, è nominato cancelliere della Pretura di Benetutti, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio.

Con ministeriali decreti del 9 gennaio 1890:

Carminati Giuseppe, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Padova, è tramutato al Tribunale civile e penale di Vicenza, a sua domanda.

Glorio Antonio Achille, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Bassano, è tramutato al Tribunale civile e penale di Padova, a sua domanda.

Cavalli Antonio, cancelliere della Pretura di Valstagna, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Bassano, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Franzoni Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Brescia, è nominato vice cancelliere della Pretura di Ostiglia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Solinas Antonio, vice cancelliere della pretura di Fonni, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e penale di Cagliari, coll'attuale stipendio di lire 1430.

Carlotto Carlo, vice cancelliere della pretura di Sorgono, è tramutato alla pretura di Bitti.

Maxia Antonio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Cagliari, è nominato vice cancelliere della pretura di Sorgono, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti ministeriali del 10 gennaio 1890:

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° gennaio 1890, coll'annuo stipendio di lire 5000 cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio:

Sansonetti cav. Francesco, segretario della procura generale presso la Corte di cassazione di Roma.

È promosso dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare da 1° gennaio 1890, coll'annuo stipendio di lire 3500, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio:

Mandarini Giuseppe, cancelliere del Tribunale civile e penale di Ariano di Puglia.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° gennaio 1890, coll'annuo stipendio di lire 2200:

Bruno Francesco, cancelliere della pretura sezione Vicaria in Napoli;
Grossi Errico, cancelliere della pretura di Lacedonia;
Cresci Matteo, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Reggio Calabria;

Sammartano Antonino, cancelliere della Pretura di Masilmeri;
Calabrese Daniele, cancelliere della Pretura di Vitulano;
Siragna Giacomo, cancelliere della Pretura di Thiene.

Sono promossi dalla 3^a alla 2^a categoria, a datare dal 1^o gennaio 1890, con l'annuo stipendio di lire 2,000:

Ricciardi Nicola, cancelliere della Pretura di Roccasecca;
Colamarino Giovanni, cancelliere della Pretura di Castelvecchio Subequeo.

Fusco Francesco, segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e penale di Lucera;

Ricchini Filippo, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Breno;
Petrosino Gaetano, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Catania;

Splonzi Nicola, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Spoleto;

Negri Primo, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Parma;
Riservato Ignazio, cancelliere della Pretura di Cefalù.

Sono promossi dalla 4^a alla 3^a categoria, a datate dal 1^o gennaio 1890, coll'annuo stipendio di lire 1800.

Sorrentino Federico, cancelliere della Pretura di Cervaro;
Di Giovanni Francesco, cancelliere della Pretura di Comiso;

Conte Leopoldo, cancelliere della Pretura di Fondi;

Palmatani Giuseppe, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e penale di Caltagirone;

Gandola Luigi, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Monza;

Tagliavia Pietro, cancelliere della Pretura di Mussomeli;

Praus Antonio, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e penale di Velletri;

Morelli Vincenzo, cancelliere della Pretura di San Severo;

Falcone Luigi, cancelliere della Pretura di San Secondo di Pinerolo;

Sortino Calogero, cancelliere della Pretura di Bivona.

Con decreti ministeriali del 13 gennaio 1890:

Piaugliani Gaetano, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Aquila, è tramutato al Tribunale civile e penale di Sulmona.

Bediello Cesare, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Conegliano, è nominato vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Aquila, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio.

Pasqualicchio Michele, vice cancelliere della Pretura di San Giovanni in Galdo, in aspettativa per motivi di salute, è in seguito di sua domanda, richiamato in servizio a decorrere dal 16 gennaio 1890 o tramutato alla Pretura di Agerola.

De Filippo Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Patti, è tramutato al Tribunale civile e penale di Messina, a sua domanda.

Sidoti Basilio Roberto, vice cancelliere della Pretura di S. Agata di Militello, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Patti, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Alberti Giuseppe, vice cancelliere della Pretura di Soncino, è dichiarato dimissionario dalla carica a decorrere dal 1^o gennaio 1890, per abusivo abbandono dell'ufficio.

Poli Luca, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Brescia, è nominato vice cancelliere della Pretura di Soncino, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Giusto Ferruccio, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Varese, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e penale di Como, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Guerra Raffaele, sostituto segretario della Regia procura presso il Tri-

bunale civile e penale di Como, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura di Casalpusterlengo, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Visoni Celestino, eleggibile agli uffici di cancelleria o segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Milano, è nominato vice cancelliere della Pretura del 3^o mandamento di Milano, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Reano Ferdinando, eleggibile agli uffici di cancelleria o segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Torino, è nominato vice cancelliere della pretura del 7^o mandamento di Milano, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Albo Angelo, eleggibile agli uffici di cancelleria o segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Torino, è nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Varese, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Disposizioni fatte nel personale dei notari:

Con decreto ministeriale dell'8 gennaio 1890:

È concessa al notaro Meloccaro Enrico una proroga sino a tutto il di 11 marzo p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Terelle.

Con RR. decreti del 9 gennaio 1890:

Bignami Vittorio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Lodi Vecchio, distretto di Lodi.

Barberis Vittorio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Bozzole, distretto di Casale Monferrato.

Correale Paolo, notaro residente nel comune di Casalicchio, distretto di Vallo della Lucania, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1^a pubblicazione).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta N. 1615, rilasciata dall'Intendenza di finanza di Torino al signor Martini Angelo fu. Ignazio, ed altri, in data 5 novembre 1889 col no. 10947 di Protocollo e 84147 di Posizione, pel deposito del Certificato nominativo del Consolidato 5 per cento N. 871551 di annuo lire 200, intestato a Martini Giacomo, ed altri minori, figli di Angelo Martini ed alla prole nascitura da quest'ultimo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, saranno consegnati ai coniugi Angelo ed Angela Martini, a Carlo Toppino ed a Giovanni Negro, i titoli derivanti dalla traslazione e dal tramutamento della suddetta rendita, senza l'obbligo della esibizione della ricevuta, che rimarrà di nullo valore.

Roma, 15 gennaio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 500, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Cotrone a mente del disposto del decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno far pervenire al Ministero del-

l'interno, non più tardi del 12 maggio 1890 p. v., le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

- a) l'atto di nascita;
- b) il certificato di buona condotta di data recente;
- c) il certificato del domicilio abituale;
- d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- e) tutti i titoli che ogni aspirante credo di far valere nel concorso.

Roma, il 12 gennaio 1890.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte del R. decreto 26 gennaio 1882, N. 620, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore straordinario alla cattedra di Mineralogia nella R. Università di Messina.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 26 maggio 1890.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 16 gennaio 1890.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore

1

G. FERRANDO.

R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli

Concorso a un premio per un lavoro sui Carboni fossili industriali delle provincie napoletane.

Il sempre crescente impiego dei carboni fossili di qualunque qualità, in tutte le industrie, rende necessaria la conoscenza, sotto il punto di vista industriale, dei depositi di questi materiali, che sono nelle provincie meridionali continentali.

La viabilità cresciuta, le reti di ferrovie che mano mano si vanno compiendo, rendono accessibili luoghi che, anni sono, era impossibile prendere ad esame per esercizi di miniere.

L'Istituto d'incoraggiamento, nel limite della sua sfera di azione, tende a risvegliare col mezzi di cui dispone, l'attenzione di coloro che comprendono l'alto interesse che presenta un combustibile a buon mercato, promuovendo studi d'indole industriale su quelle miniere che incompletamente esplorate, non giustamente apprezzate, non esattamente considerate nelle loro relazioni coi centri di consumo giacciono inerti, o abbandonate perchè non v'era una strada, o una stazione prossima, o perchè il combustibile ebbe il fatale ed esagerato giudizio di cattiva qualità, di poche calorie.

Perchè un carbone sia utile, noi non ci stancheremo di ripeterlo, non è necessario che sia eguale o superiore ai carboni fossili inglesi: basta che sia a buon mercato, e si metta col proietto che può dare in concorrenza di prezzo coll'equivalente prodotto che dà un carbone tipo.

Molte sono le miniere accennate, indicate, registrate: ma quante son quelle bene studiate ed esattamente giudicate dal lato industriale ed economico?

E' su questo indirizzo che l'Istituto crede si debba spingere l'attività dei ricercatori. Per queste considerazioni:

Il R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli bandisce il concorso ad un premio estendibile a lire 3000 da conferirsi alla fine del 1891,

all'autore o agli autori di un lavoro sui carboni fossili (litrantrace, lignite e torbe) delle provincie meridionali continentali.

Il lavoro potrà contemplare una sola miniera o una regione carbonifera, capace però di essere allacciata in un solo esercizio.

Sono esclusi gli studi sopra le miniere che fossero in pieno esercizio industriale.

Sono pure esclusi i lavori d'indole geologica pura.

Lo studio comprenderà:

1. La descrizione geologica della località, della giacitura e potenza delle miniere o della miniera.

2. Le notizie sull'epoca della scoperta, e sui tentativi di esercizio precedente.

3. La descrizione dell'esercizio corredata di dati economici sulla viabilità attuale o prossima, sulla mano d'opera, sul capitale d'impianto e su quanto altro possa illuminare sul costo del minerale.

4. La determinazione del valore del combustibile desunto dalle possibili applicazioni, dall'analisi chimica o dalle prove sulla utilità industriale.

5. Il prezzo di vendita remuneratore, stabilito alla bocca della miniera e alla prossima stazione d'imbarco o di ferrovia.

La memoria, scritta in italiano, dovrà essere accompagnata dai campioni, da disegni che diano ragione dell'esercizio, da spaccati geologici, e da tutto quello che l'autore credesse utile a far rilevare l'importanza della miniera e dello studio presentato. Il termine della presentazione della memoria, corredata come sopra, spira il giorno 31 dicembre 1891, alle ore 12 meridiane.

Napoli, gennaio 1890.

R. ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI IN MODENA

ATTO DI AGGIUDICAZIONE

dei Premi d'onore nel Concorso d'Arte 1887-88

Raccoltasi oggi la Direzione Centrale accademica per procedere alle ultime discussioni e deliberazioni intorno al pendente concorso 1887-88, rimasto indefinito sia qui per ragioni indipendenti da esso; e ripreso maturamente in esame il concorde voto della Commissione giudicatrice, e fatta ogni altra opportuna considerazione, è unanimemente venuta nel seguente giudizio.

Fra diversi apparecchi meccanici prodotti al concorso (d'alcuni dei quali, più complicati, non avremmo potuto fare abbastanza cauto giudizio, perchè la semplice esposizione grafica e scritta non ammetteva dirette riprove sperimentali), due sono stati particolarmente distinti: un *Calendario perpetuo* presentato da M. R. sig. can. Pellegrino Tosatti di Modena, e un *Nuovo sistema per trasporto economico di terre* d'invenzione del R. sig. D. Massimiliano Gollai di Saliceta San Giuliano.

E quanto al primo benchè la Commissione non abbia potuto ammetterlo a concorrere ai premi, non riconoscendovisi, come porta il programma, un *perfezionamento d'un'arte propriamente detta*; pare per la pratica utilità del *Calendario* meccanico che, senz'uopo di calcoli e tavole, offre pronta soluzione di cronologici problemi relativi alla verifica delle date; la Direzione delibera di segnalare l'ingegnoso apparecchio con una *menzione d'onore*.

Quanto poi al secondo meccanismo, cui l'autore dà nome di *Terriferà*, sebbene fossero stati desiderabili dati sperimentali per bene riconoscere la forza necessaria a mantenere in azione l'apparecchio e apprezzarne l'economica utilità; pure trovandone lodevole il concetto fondamentale e riconoscendo che in dati casi può con vantaggio sostituire la carriuola; si accorda all'inventore una *menzione onorevole* oltre a lire 200 a titolo d'incoraggiamento per la lodevole attività dimostrata da esso.

Modena, 28 novembre 1889.

Per il Presidente

P. RICCARDI.

Il Segretario Generale.

PIETRO BORTOLOTTI.

d'onore al Principe, che fu continuamente acclamato dal popolo con grida di: *Viva il Principe di Napoli! Viva Savoia!*

ALCAMO, 17. — Le autorità governative e militari, i sindaci di Calatafimi, di Alcamo, di Camporeale e di Vita e le rispettive Giunte municipali, sono convenute alla stazione di Alcamo e Calatafimi, per ricevere il Principe di Napoli.

Immenso concorso della popolazione di tutto il circondario, con musiche e bandiere.

All'arrivo del treno speciale il Principe è accolto con fragorosi applausi e con un'ovazione entusiastica.

CALATAFIMI, 17. — Il Principe di Napoli, pregato dal sindaco, si fermò alcuni minuti per salutare la popolazione, prendendo alloggio nella casa Saccaro Vivona, ove gli fu offerta una piccola refezione.

Acclamato dalla popolazione, il Principe si affacciò al balcone a ringraziare.

CALATAFIMI, 17. — Il Principe percorse le vie principali.

Erano schierate sul suo passaggio le scuole coi maestri, le Società operale, ordinate per corporazioni, con bandiere, i circoli ed il clero.

Dalle terrazze, gremite di signore, si applaudiva e si gettavano fiori.

Il Principe sempre acclamato, si recò a Segesta, seguito da un gran numero di carrozze e scortato da cittadini di ogni classe a cavallo.

Il Principe di Napoli, dalla terrazzina della casa Saccaro-Vivona, volle vedere il sito di Pianto Romano, ove si apparecchia il monumento nazionale ai caduti di Calatafimi, e vi si fermò alcuni minuti esclamando: « *Giustissimi questi luoghi ed incantevole questo panorama!* »

Una pergamena elegantissima fu offerta a S. A. R. in Segesta da parte del municipio.

Pel ritorno del Principe da Segesta si prepara un'illuminazione generale della città.

CALATAFIMI, 17. — Il Principe di Napoli, tornato da Segesta ed acclamato nuovamente dalla popolazione, è partito alle ore 4,20 per Palermo.

CALATAFIMI, 17. — Alle ore 12,15 pomeridiane il Principe di Napoli a cavallo salì a Segesta seguito da una numerosa cavalcata e da molta popolazione a piedi con bandiere e tre musiche. Il Principe scese dinanzi all'elegante padiglione apparecchiato dalla Deputazione provinciale a 400 metri dal Tempio e ove fu servita una refezione. Poscia il sindaco di Calatafimi, avvocato Cabasino, presentò al Principe un astuccio contenente una pergamena con un indirizzo dettato dal prof. Blagio Ingreja.

S. A. R. lesse l'indirizzo ringraziando nei sensi patriottici e pegli auguri in esso espressi.

Il sindaco presentò pure al Principe otto monete segestane di valore numismatico, donate al municipio per l'occasione dal garibaldino Agostino Plombino.

Il Principe gradì il prezioso ricordo.

Poscia visitò il Tempio e il teatro accompagnato dal prof. Salinas e dal principe di Scala.

Alle 3,15 pom. S. A. ritornò a Calatafimi dove giunse alle ore 4,20, ripartendo per Palermo tra le acclamazioni generali.

PALERMO, 17. — Proveniente da Segesta è ritornato alle 8,20 pom. il principe di Napoli.

Lo attendevano alla stazione il prefetto, il sindaco e le altre autorità ed una grande folla che gli fece una calorosa ovazione.

Accompagnato dalla autorità S. A. si recò al palazzo reale.

TORINO, 17. — Il principe Amedeo si trova da qualche giorno malato.

Il primo Bollettino pubblicato stamane alle ore sette dei dottori Bruno e Gamba dice: « S. A. R. il Duca di Aosta si trova giunto al quinto giorno di una polmonite destra estesa ai due terzi circa del viscere. »

La febbre è revattivamente moderata.

Nessuna complicazione. »

TORINO, 17. — Non fu pubblicato finora nessun altro bollettino sulla malattia del principe Amedeo.

Il suo stato si è aggravato.

La debolezza è aumentata.

MADRID, 17. — Il bollettino medico annunzia che il Re passò una notte tranquilla.

I medici dichiarano che egli è entrato in convalescenza.

MADRID, 17. — In seguito alla convalescenza del Re i registri posti al palazzo furono soppressi.

NEW-YORK, 17. — La mortalità è ritornata alla cifra normale in New-York, ma è aumentata a Chicago.

MADRID, 17. — L'*Influenza* decresce sensibilmente a Madrid.

MADRID, 17. — La Regina Reggente conferì, ieri, sulla crisi ministeriale coi generali Jovellar e Martinez Campos che la consigliarono ad incaricare Sagasta di ricostituire il Gabinetto.

La Regina Reggente conferirà, oggi, coi presidenti delle due Camere.

LISBONA, 17. — Il governatore di Mozambico inviò le sue dimissioni.

MADRID, 17. — Secondo dispacci privati da Lisbona, in una riunione generale delle associazioni commerciali, furono pronunziati discorsi patriottici per rompere completamente i rapporti commerciali del Portogallo coll'Inghilterra, sospendere il corso della moneta Inglese, creare nuovi mercati in Africa, non fare noli sulle navi Inglese e studiare i mezzi onde aprire altri mercati in Europa, per lo smercio dei prodotti nazionali.

LONDRA, 17. H. C. Raikes, mastro generale delle poste, pronunziò un discorso in cui disse che egli non crede fondata la voce che la prossima sessione del Parlamento sarebbe l'ultima della legislatura attuale.

Prevede che la sessione sarà memorabile, poichè il governo vi presenterà un grande progetto di riforme per l'Irlanda.

L'Imperatore di Germania inviò al Duca di Cambridge, comandante in capo dell'esercito Inglese, le sue condoglianze in occasione della morte di lord Napier, duca di Magdala.

Il *Times* ha da Pietroburgo che l'Imperatore Guglielmo assisterà alle grandi manovre dell'esercito russo nel prossimo agosto.

Il corrispondente del *Daily News* a Costantinopoli prevede un nuovo movimento insurrezionale in Candia tostochè la scomparsa della neva permetterà ai cadiotti di fare una guerra di montagne.

CAIRO, 17. — Notizie da fonte attendibile constano che una carestia terribile regna nel Sudan in seguito a siccità.

La mortalità vi è enorme. Furono sciolti tutti gli assembramenti guerreschi.

PIETROBURGO, 17. — Il Duca e la Duchessa di Edimburgo sono giunti e furono ricevuti dalla Czarina alla stazione. Essi abiteranno nel palazzo di Antchekow.

MADRID, 17. — Gli studenti dell'Università di Granata tennero ieri una riunione riguardo al conflitto anglo-portoghese.

Furono pronunziati vari discorsi e fu deciso d'invitare le altre Università spagnuole ad aderire al movimento di simpatia verso il Portogallo.

BERLINO, 17. — *Reichstag* — Si discute il progetto di sovvenzione della linea di vapori per l'Africa Orientale.

Il ministro delle poste, Stehpan, dichiara che le linee di vapori per l'Asia Orientale e l'Australia hanno dato eccellenti risultati. Le nazioni rivaleggiano nel prendere posizione in Africa. Si tratta d'un'impresa popolare che sarà salutata da tutta la nazione con patriottica gioia. (*Applausi*).

Il progetto è rivelato alla commissione del bilancio.

MOSCA, 17. — Rispondendo alle felicitazioni direttegli in occasione del nuovo anno in nome della provincia di Mosca, lo Czar diresse un rescritto speciale al governatore, principe Dolgorukow, che termina colle seguenti parole:

« Entrando nel nuovo anno prego Dio che lo sviluppo delle forze della nostra cara Patria, s'operi sotto gli auspici della pace benefica ed universalmente desiderata. »

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA DEL 31 GENNAIO 1920.

VALORI ABBANDONATI CONTRAFFAZIONE IN BORSA	DOCUMENTO	VALORE NUM.	VALORE PES.	PREZZI		Cambi L. 11	OBSERVAZIONI
				IN CONDANZI	IN LIQUIDAZIONE fine corrente fine prossima		
RENDITA 5 1/2	14 gen. 20	100	100	94 60	92 1/2	100	p. r. f. corrente ex coup. L. 2,17
deita 5 1/2	14 gen. 20	100	100	94 60	92 1/2	100	
Cart. sul Tesoro R. Rend. 5 1/2							
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 1/2							
Prestito R. Rionti 5 1/2							
Real schid.	1 dec. 89						
Obbl. Munic. e Spec. Fondiario.							
Obbl. Municipio di Roma 5 1/2	1 gen. 20	500	500			48	1
4 1/2 1 ^a Emis. Roma	1 ottobre 19	500	500			48	
4 1/2 2 ^a , 3 ^a , 4 ^a , 5 ^a e 6 ^a Emis. Roma		500	500			48	
Cred. Fond. Banco Santo Spirito		500	500			48	50
Pauci Nazionale 4 1/2		500	500			48	
Emis. di Roma		500	500			48	
Emis. di Napoli		500	500			48	
Azioni Strade Ferrate.							
A. Ferr. Meridionali	1 gen. 20	500	500			57	2
Mediterranea		500	500			57	3
Sardeg. (Pr. Ferrate)		500	500			57	
Palermo, Sic. Trep. I. S. (oro)	1 ottobre 19	500	500			57	
della Sicilia	1 gen. 20	500	500			57	
Azioni Banche e Società diverse.							
Banco Nazionale	1 gen. 20	500	500			170	
Banco di Sicilia	1 gen. 20	500	500			170	
Banco di Napoli	1 gen. 20	500	500			170	
Banco di Roma	1 gen. 20	500	500			170	
Industria e Commercio	1 gen. 20	500	500			170	
Soc. di Credito Lomb. e Mantov.	1 gen. 20	500	500			170	
di Credito Adriatico	1 gen. 20	500	500			170	
Romana per l'illum. a gas stamp.	1 share 89	500	500			170	
Car. provv. Km. s. 138	1 gen. 20	500	500			170	
Acqua Marcia	1 gen. 20	500	500			170	
Italiana per condotte d'acqua	1 lug. 19	500	500			170	
Immobiliare	1 gen. 20	500	500			170	
del Molin e Mazz. Generali	1 gen. 20	500	500			170	
Telefoni e Applicaz. elettriche	1 gen. 20	500	500			170	
Generale per l'Italia	1 gen. 20	500	500			170	
car. provv.		500	500			170	
Anonima Tramway Omnibus	1 gen. 20	500	500			170	
Fondaria Italiana	1 gen. 20	500	500			170	
delle Min. e l'Industria	1 ottobre 19	500	500			170	
del Materiali Laterizi	1 gen. 20	500	500			170	
Navigazione Generale Italiana	1 gen. 20	500	500			170	
Mata Iurg. ca Italiana	1 gen. 20	500	500			170	
della Piccola Borsa di Roma	1 feb. 89	500	500			170	
dei Caoncluc	1 gen. 20	500	500			170	
Azioni Società di Assicurazioni.							
Azioni Fondiaria Lucida	1 gen. 20	100	100			50	
Vita	1 gen. 20	250	250			240	
Obbligazioni diverse.							
Obbl. Ferroviarie 5 1/2 Emis. 1872-89	1 gen. 20	500	500			250	13
Tunisi Giostra 4 1/2 (oro)	1 ottobre 19	500	500			250	
Soc. Immobiliare	1 ottobre 19	500	500			250	
4 1/2	1 gen. 20	500	500			250	
Acqua Marcia	1 gen. 20	500	500			250	
Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 19	500	500			250	
Ferrovie Pontebba An. Austria	1 gen. 20	500	500			250	
Sardeg. nuova Em. s. 30 (oro)	1 ottobre 19	500	500			250	
F. Palermo Mara. Trep. I. S. (oro)	1 gen. 20	500	500			250	
Second. della Sardegna	1 gen. 20	500	500			250	
Boni Meridionali 5 1/2	1 gen. 20	500	500			250	
Titoli a quotazione speciale.							
Rendita Austriaca 4 1/2	1 ottobre 19	25	25				
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 19	25	25				

Scanti	C A M d I	1 ^a Emis.	2 ^a Emis.	No. Lit.
8	Francia	10 giorni		102211
6	Parigi	Cheques		1013112
	London	10 giorni		25 11
	Venna, Trieste	10 giorni		
	Barcellona	10 giorni		

1 Ex coup. L. 12,50 — 2 Id. L. 12,50 — 3 Ex div. L. 15. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 12. — 8 Id. L. 12,50. — 9 Id. L. 15. — 10 Id. L. 6,25. — 11 Ex div. L. 15 — 12 Ex coup. L. 6,33.

Rispost. del prems. } 29 gennaio
 Prezzi di compensazione }
 Compensazione } 30
 Liquidazione } 31

Sconto di Banca 6 1/2 per cento sulle Anticipazioni.

Per il Sinc. CO: LATTES D. SALVADOR.